

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei ### dott. ### dott. ### relatore dott. ### ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di ### iscritta al n. r.g. 648/2024 promossa da: ### rappresentata e difesa da avv.to ### nei confronti di ### rappresentata e difesa da avv.to ### avverso la sentenza n. 243/2024 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il ###

CONCLUSIONI

In data ### la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:

Per la parte appellante: nel merito: rigettare tutte le domande di ### di ### in quanto infondate in fatto e in diritto; - condannare ### di ### al risarcimento dei danni a favore della sig.ra ### per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., da determinarsi in via equitativa.

Confermare i capi della sentenza non impugnati.

Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dell'Avv. ### ex art. 93 c.p.c., e con condanna dell'appellata alla rifusione all'appellante delle spese di CTU e del proprio ctp.

Per la parte appellata : "Voglia l'###ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, respingere l'appello proposto dalla sig.ra ### avverso la sentenza n.ro 243/2024 resa dal Tribunale di Grosseto pubblicata il ### e notificata il ###, perché, infondato in fatto ed in diritto oltre che non provato per i motivi tutti di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata in ogni sua parte. Respingere, comunque, ogni e qualsivoglia domanda proposta nei

confronti di ### di ### Con vittoria di spese ed onorari di causa dei due gradi di giudizio

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato il 27 giugno 2018, l'azienda agricola ### di ### conveniva in giudizio la sig.ra ### innanzi al Tribunale di Grosseto per sentirla condannare all'immediata e periodica potatura dei rami degli alberi esistenti sulla proprietà della convenuta e protesi sul proprio fondo, nonché al pagamento della somma di € 8.845,20 a titolo di risarcimento del danno provocato dall'impedimento a piantare n. 24 ulivi a causa dell'ombreggiamento generato dalle citate piante. ### sosteneva che, dopo aver acquistato nel 2015 un terreno sito nel Comune di ### aveva lamentato il parziale impedimento a svolgere l'attività programmata di produzione d'olio, addebitando alla convenuta, proprietaria del terreno confinante, la responsabilità per omessa potatura dei rami degli alberi di alto fusto insistenti sulla sua proprietà e asseritamente protesi sul fondo dell'azienda in maniera tale da ostacolare la completa realizzazione di un oliveto per effetto dell'ombreggiamento causato dai rami. In particolare, l'attrice riferiva d'aver previsto e realizzato, a cavallo tra gli anni 2016 e 2017, un impianto di uliveto su una superficie di circa ventitré ettari, comprensiva di un appezzamento di terreno a diretto confine con quello di proprietà della sig.ra ### ma che in fase di esecuzione dei lavori fu rilevato che alcune file dell'impianto destinato a questa porzione di terreno avrebbero interessato la prossimità del confine ove è presente una fascia boscata, il cui ombreggiamento provocato dalle fronde di piante di alto fusto avrebbe compromesso la coltivazione, sicché fu costretta a completare l'impianto con una riduzione di n. 24 piante.

Si costituiva in giudizio la sig.ra ### la quale chiedeva il rigetto della domanda avversaria e la condanna dell'attrice alla responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., contestando l'esistenza di un proprio obbligo di potatura e la pretesa risarcitoria dell'azienda, e segnalando l'inadempimento di quest'ultima all'accordo raggiunto fra le parti nel mese di ottobre 2017, in forza del quale la convenuta, per agevolare i rapporti di vicinato, autorizzò l'azienda a potare i rami controversi.

La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove testimoniali ammesse e l'espletamento di ### per essere trattenuta in decisione dal ### all'udienza cartolare del 5 dicembre 2023, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

2. Con sentenza n. 243/2024 emessa e pubblicata in data 29 febbraio 2024, il Tribunale di Grosseto, in persona del Giudice Dott. ### definitivamente pronunciando, così disponeva: "1) accoglie la domanda attorea nei limiti di parte motiva e, per l'effetto, condanna la convenuta alla potatura immediata, nonché periodica, delle chiome degli alberi posti sul confine delle proprietà delle parti che sporgono sul fondo dell'attrice, nel rispetto della normativa di settore; 2) rigetta la domanda risarcitoria dell'attrice; 3) respinge la domanda riconvenzionale della convenuta; 4) compensa integralmente le spese di lite; 5) pone definitivamente le spese di CTU a carico dell'attrice, nella misura di 3/4, e della convenuta, nella misura di 1/4".

Il Tribunale di Grosseto aveva fondato la propria decisione distinguendo nettamente due profili. Quanto alla domanda risarcitoria, il primo giudice l'aveva respinta ritenendo, sulla scorta delle risultanze peritali, che le chiome degli alberi di proprietà della sig.ra ### non creassero un danno alle coltivazioni della ### Il perito aveva infatti evidenziato come "l'area boscata di proprietà della ### non possa creare problematiche alla coltivazione di olivo posta in prossimità di questa e rappresentata dall'uliveto, in quanto il bosco stesso essendo esposto a nord non proietta se non in misura irrilevante ombre che possono inficiare in un modo in un altro sulla coltivazione". Inoltre, il CTU aveva rilevato che per ottenere il risultato desiderato dall'azienda "sarebbe stata necessaria praticamente la rimozione di gran parte dei palchi aerei delle piante presenti, (quindi tutte quelle che si proiettano sul confine) cosa che contrasta con le norme di polizia forestale vigenti ed altresì causano danni, in quanto le potature drastiche notoriamente scompensano fisiologicamente le piante".

Quanto invece alla domanda di potatura ex art. 896 c.c., il Tribunale l'aveva accolta rilevando che dalle risultanze peritali emergeva "una sporgenza dei rami degli alberi della sig.ra ###

per alcuni metri sul fondo dell'odierna attrice" e che il perito aveva attestato "la suscettibilità di potatura con le cautele del caso, rispettando la normativa in materia".

Il primo giudice aveva inoltre compensato integralmente le spese di lite ritenendo che sussistessero gravi ragioni ex art. 92, co. 2 c.p.c., evidenziando che attraverso lo scambio di mail intercorso ad ottobre 2017 fra i difensori delle parti, l'odierna convenuta autorizzò sostanzialmente l'azienda a effettuare, con oneri tecnici e operativi a suo carico, le operazioni di potatura, ma che tale documento non venne firmato dalle parti e che un successivo ripensamento dell'odierna convenuta non risultava dimostrato. Il Tribunale aveva inoltre valorizzato il contegno della convenuta, che attraverso il suo legale aveva dapprima preteso un differimento dell'incontro di mediazione prestabilito e successivamente aveva ritenuto di non aderire ritenendola inutile a fronte dell'accordo asseritamente raggiunto qualche mese addietro.

3. Avverso tale sentenza, la sig.ra ### proponeva appello con atto notificato il 22 marzo 2024, articolando quattro motivi di gravame e chiedendo altresì la sospensione ex art. 283 c.p.c. della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata.

Con il primo motivo, rubricato "### contraddittorietà ed illogicità della motivazione del capo della sentenza che condanna la sig.ra ### alla potatura dei rami", l'appellante censura la parte della sentenza di primo grado che ha condannato la sig.ra ### alla potatura dei rami, sostenendo che, sulla base delle risultanze della CTU che il primo giudice ha dichiarato di recepire integralmente, il bosco di proprietà della sig.ra ### non avrebbe potuto influire sulle coltivazioni di ### e che pertanto non sussisteva alcuna necessità di procedere alla potatura delle chiome. ### argomenta che il CTU ha escluso che la proiezione dei rami sul fondo confinante potesse in alcun modo influire sulla sua coltivazione, riportando il passo della relazione tecnica secondo cui "l'area boscata di proprietà della ### non possa creare problematiche alla coltivazione di olivo posta in prossimità di questa e rappresentata dall'uliveto, in quanto il bosco stesso essendo esposto a nord proietta se non in misura irrilevante ombre che

possono inficiare in un modo in un altro sulla coltivazione". Ne conseguirebbe, secondo l'appellante, che non vi era alcuna necessità di eseguire la potatura delle chiome. ### sostiene inoltre che il CTU ha precisato che per ottenere il risultato desiderato sarebbe stata necessaria "praticamente la rimozione di gran parte dei palchi aerei delle piante presenti (quindi tutte quelle che si proiettano sul confine), cosa che contrasta con le norme di polizia forestale vigenti ed altresì causano danni, in quanto le potature drastiche notoriamente scompensano fisiologicamente le piante". Da ciò deduce che non era e non è possibile dal punto di vista pratico, né consentito dal punto di vista normativo e paesaggistico, realizzare la potatura richiesta da ### evidenzia inoltre che tra le essenze arboree che costituiscono il bosco vi sono sughere (### suber), alberi sempreverdi maestosi e longevi di particolare valore naturalistico, che contribuiscono a conferire maggiore amenità nonché pregio all'intera zona, peraltro sottoposta a tutela paesaggistica. Sostiene che la sughera non necessita di potatura, se non ove strettamente indispensabile per ragioni di risanamento, e che il contenuto precettivo del capo condannatorio è assolutamente ed inammissibilmente indeterminato.

Infine, l'appellante richiama l'accordo preprocessuale intervenuto tra le parti all'esito del sopralluogo avvenuto in data 12 ottobre 2017, sostenendo che la sig.ra ### aveva autorizzato ### ad eseguire, a cure e spese di quest'ultima, la potatura di quei rami protesi sul fondo di sua proprietà, e che l'unica responsabile della mancata potatura dei rami è stata proprio ### la quale ha palesemente inadempito gli accordi raggiunti.

3.1. Con il secondo motivo, rubricato "### ed erroneità della motivazione del capo della sentenza che rigetta la domanda della sig.ra ### ex art. 96 c.p.c. - Errato inquadramento giuridico della domanda", l'appellante censura la sentenza resa dal Tribunale di Grosseto in ordine al capo che ha rigettato la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla sig.ra ### rileva preliminarmente l'errore giuridico del Giudice di primo grado nel qualificare come riconvenzionale la domanda formulata dalla sig.ra ### di condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96

c.p.c., quando essa costituisce una richiesta accessoria alla condanna della parte soccombente alle spese.

Nel merito, l'appellante sostiene che è indubbia la soccombenza di ### sulla domanda risarcitoria e che le domande attoree erano state formulate con evidente mala fede e intento vessatorio e speculativo. Argomenta che ### ha agito in giudizio nei confronti della sig.ra ### del tutto illegittimamente, nonostante le parti avessero raggiunto un accordo stragiudiziale sull'oggetto del contendere, a cui non è stato dato seguito unicamente per fatto e colpa della stessa parte attrice. Evidenzia inoltre il carattere strumentale dell'azione, promossa non solo per ottenere la potatura delle piante, ma anche per richiedere il risarcimento di presunti danni, non provati né dal punto di vista causale, né patrimoniale, e che la CTU ha espressamente escluso.

3.2. Con il terzo motivo, rubricato "### della motivazione del capo della sentenza che compensa integralmente le spese di lite - ### dell'art. 92, comma 2 c.p.c.", l'appellante censura la decisione del Tribunale di Grosseto di compensare integralmente le spese di lite. ### sostiene che il Giudice di primo grado ha accolto solo parzialmente le domande di ### rigettando la domanda risarcitoria siccome totalmente infondata e accogliendo unicamente la domanda ex art. 896 c.c., con conseguente indiscussa parziale soccombenza dell'attrice, cui avrebbe dovuto conseguire la condanna della stessa alle spese di lite, quanto meno nei limiti della soccombenza e in misura proporzionale alla stessa. ### l'appellante, la decisione del giudicante di compensare integralmente le spese di lite non è motivata da alcuna valida ragione e la motivazione è oltretutto contraddittoria. Nel caso di specie non ricorrerebbe alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2 c.p.c.: non vi è stata soccombenza reciproca, posto che la sig.ra ### non aveva formulato alcuna domanda riconvenzionale; né la questione trattata era caratterizzata da assoluta novità o vi è stato mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti. ### argomenta che l'unica parte a cui avrebbe dovuto essere addebitata la mancanza di "fattiva collaborazione" per scongiurare il giudizio di primo grado era proprio la stessa attrice, il cui comportamento pre-processuale e

processuale si è mostrato costantemente contrario alla correttezza e alla buona fede.

3.3. Il quarto ed ultimo motivo di censura è rubricato "### e/o erronea motivazione del capo della sentenza che pone definitivamente le spese di CTU a carico della sig.ra ### nella misura di 1/4". ### sostiene che il Tribunale di Grosseto ha errato nel porre le spese di CTU a carico della sig.ra ### nella misura di un quarto, sebbene ella sia risultata all'esito del giudizio parzialmente soccombente, avendo il giudice di primo grado accolto la domanda ex art. 896 c.c. svolta dalla ### l'appellante, la decisione difetta delle ragioni a sostegno per "addossare" le spese della CTU nella misura di 1/4 a carico della convenuta, posto che la locuzione "visti gli esiti" non assolve all'obbligo motivazionale. Argomenta che, in ragione delle risultanze della ### sulla base delle quali è stata rigettata la domanda risarcitoria di parte attrice, le spese della CTU avrebbero dovuto essere poste interamente a carico dell'attrice.

4. Si costituiva in giudizio la ### contestando integralmente la fondatezza dell'atto di appello e chiedendo la integrale conferma della sentenza n. 243/2024 emessa dal Tribunale Civile di ### Sul primo motivo di appello, l'appellata argomenta che il Tribunale di ### ha ben distinto i due aspetti posti al suo vaglio. Da un lato, ha respinto la domanda risarcitoria in ragione del fatto che, secondo l'accertamento del ### i rami non creerebbero un danno alle coltivazioni; dall'altro, ha accertato il diritto della ### di pretendere il taglio degli stessi in virtù della disposizione normativa di cui all'art. 896 c.c., norma che consente al proprietario di un fondo di richiedere al confinante il taglio dei rami di confine indipendentemente dalla sussistenza di un danno risarcibile. ### evidenzia che la medesima parte appellante riporta il passo della CTU ove il dott. ### ha precisato che "le chiome degli esemplari posti sul confine possono essere assoggettate a potatura con tutte le cautele del caso e rispettando la normativa in materia", con ciò affermando senza possibilità di interpretazione che le chiome possono essere tagliate.

Non appare quindi condivisibile l'affermazione dell'appellante secondo cui "non era e non è possibile dal punto di vista pratico,

né consentito dal punto di vista normativo e paesaggistico, realizzare la potatura richiesta dalla ###.

Quanto all'asserita sussistenza di un accordo preprocessuale tra le parti circa il taglio dei rami, l'appellata riporta che all'esito del sopralluogo svolto nell'ottobre 2017 venne stilato un protocollo di attività (non un accordo) da sottoporre ai rispettivi legali, ma già la sera stessa del sopralluogo la sig.ra ### esprimeva al fratello della sig.ra ### la propria riluttanza al raggiungimento di un accordo. Tali circostanze sono state ben spiegate dal testimone sig. ### e confermate dal teste dott. ### Il Tribunale di ### ha correttamente evidenziato che "tale documento non venne firmato dalle parti" e ha valutato l'insieme delle circostanze processuali.

4.1. Sul secondo motivo di appello, l'appellata argomenta che la ### non ha posto in essere alcuna condotta caratterizzata da mala fede, intento vessatorio e speculativo, dovendo invece evidenziare come la stessa sia stata piuttosto vittima delle numerose iniziative giudiziarie, civili e penali, poste in essere dalla ### nei confronti della stessa. Prima di promuovere il giudizio di primo grado la sig.ra ### ha tentato di trovare una soluzione conciliativa che ponesse fine alla controversia, introducendo anche il giudizio di mediazione. ### proposito conciliativo, tuttavia, non veniva colto dall'odierna appellante che neppure per il successivo incontro presenziava davanti al mediatore.

La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. risulta inoltre infondata in punto di diritto, non sussistendo nel caso specifico gli elementi richiesti dalla norma della mala fede o colpa grave, avendo legittimamente agito la ### a tutela di un proprio diritto.

4.2. Sul terzo motivo di appello, l'appellata evidenzia che il Tribunale di ### ha dedicato un'intera pagina della sentenza per spiegare le ragioni che hanno condotto ad una pronuncia di compensazione delle spese di lite. Il Giudice di primo grado ha tenuto conto da un lato della reciproca soccombenza delle parti, dall'altro del contegno extraprocessuale delle stesse, valorizzando la mancata partecipazione della convenuta ### al procedimento di mediazione. Da un'attenta lettura della sentenza emerge come il Giudice abbia posto, a sostegno della propria decisione,

argomentazioni del tutto idonee a far conoscere il ragionamento seguito per la formazione del proprio convincimento.

4.3. Sul quarto motivo di appello, l'appellata argomenta che la consulenza tecnica d'ufficio rappresenta un ausilio per il giudice ed è un atto necessario del processo che l'ausiliare pone in essere nell'interesse generale della giustizia e comune delle parti in virtù di un mandato neutrale. Le relative spese rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa. Sulla scorta di tali principi e tenuto conto dell'accoglimento parziale delle domande attoree e della reciproca soccombenza, il Tribunale di ### ha correttamente statuito in ordine al pagamento delle spese di ###

5. ### proposto dalla sig.ra ### deve essere rigettato per le ragioni che seguono.

Il primo motivo di appello è infondato e deve essere respinto. ### muove da un presupposto erroneo, ritenendo che l'accoglimento della domanda di potatura ex art. 896 c.c. sia incompatibile con il rigetto della domanda risarcitoria. In realtà, come correttamente evidenziato dall'appellata e come emerge dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, i due profili sono del tutto distinti e autonomi. ###. 896 c.c. stabilisce che "quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli", senza subordinare tale diritto alla sussistenza di un danno risarcibile. La norma tutela la proprietà individuale, consentendo al proprietario di un fondo di richiedere al confinante il taglio dei rami di confine indipendentemente dalla sussistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il proprietario del fondo ha diritto di ottenere dal giudice la recisione dei rami del vicino che si protendono nella sua proprietà, restando comunque assicurati a protezione del paesaggio i rimedi previsti dalla legislazione di settore per la tutela del paesaggio. La Cassazione Civile ha precisato che "il vicino può agire per invocare la condanna del proprietario dell'essenza ad eseguirne la potatura, esercitando in tal modo una domanda di tutela in forma specifica, ma può anche agire per essere autorizzato dal giudice ad eseguire la

potatura predetta, a spese del vicino che non vi provveda, formulando in tal guisa un'istanza di tutela per equivalente" (Cassazione Civile, ### sentenza n. ### del 27 ottobre 2021).

Nel caso di specie, dalle risultanze peritali è emersa "una sporgenza dei rami degli alberi della sig.ra ### per alcuni metri sul fondo dell'odierna attrice", circostanza oggettiva che integra i presupposti per l'applicazione dell'art. 896 c.c. Il fatto che il CTU abbia escluso un danno alle coltivazioni non rileva ai fini dell'applicazione della norma, che prescinde dalla valutazione dell'esistenza di un'effettiva turbativa o di un danno concreto. Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, la finalità delle norme sulle distanze è quella di salvaguardare il fondo in sé, indipendentemente dalle sue particolari caratteristiche o esigenze, sicché il compito del giudice di merito è limitato alla verifica del rispetto della distanza prescritta e della protrusione dei rami, senza doversi estendere a indagare la concreta esistenza del danno derivante dall'invasione.

Quanto all'affermazione dell'appellante secondo cui non sarebbe possibile dal punto di vista pratico e normativo realizzare la potatura richiesta, essa contrasta con quanto emerso dalla stessa ### ove il professionista incaricato ha precisato che "le chiome degli esemplari posti sul confine possano essere assoggettate a potatura con tutte le cautele del caso e rispettando la normativa in materia". Tale affermazione del CTU conferma senza possibilità di interpretazione che le chiome possono essere tagliate, purché nel rispetto delle normative di settore.

La presenza di sughere e di altre essenze di pregio non esclude la possibilità di potatura, che dovrà essere eseguita con le cautele del caso e nel rispetto della normativa di settore, come correttamente statuito dal primo giudice. Il diritto del proprietario ex art. 896 c.c. non è limitato dalle norme pubblicistiche a tutela del paesaggio, in quanto tra i due ordini di norme non sussiste un nesso di specialità, essendo la disciplina codicistica rivolta alla tutela della proprietà privata e quella pubblicistica alla protezione del patrimonio paesaggistico nel suo complesso.

Quanto all'asserito accordo preprocessuale tra le parti, il Tribunale di ### ha correttamente valutato l'insieme delle circostanze

processuali, evidenziando che "tale documento non venne firmato dalle parti" e che un successivo ripensamento dell'odierna convenuta non risultava dimostrato. Come emerso dalle testimonianze rese, già la sera stessa del sopralluogo la sig.ra ### esprimeva riluttanza al raggiungimento di un accordo, e nei giorni successivi la trattativa non andava a buon fine. ### di tali circostanze comportava inevitabilmente che l'ipotetico accordo, all'epoca del sopralluogo soltanto abbozzato, non venisse portato a termine.

Il primo motivo di appello deve pertanto essere respinto. 5.1. Il secondo motivo di appello è parimenti infondato. Preliminarmente, deve rilevarsi che l'appellante ha ragione nel qualificare erroneamente come riconvenzionale la domanda ex art. 96 c.p.c., che costituisce invece una richiesta accessoria alla condanna della parte soccombente alle spese. Tuttavia, tale errore di qualificazione giuridica non inficia la sostanza della decisione.

Nel merito, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. risulta effettivamente infondata.

La responsabilità processuale aggravata richiede la sussistenza di due presupposti: la soccombenza in giudizio e l'aver agito in giudizio in modo temerario, ovvero nonostante la consapevolezza dell'infondatezza della propria domanda (mala fede) o, comunque, senza quel minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione di tale consapevolezza (colpa grave).

Nel caso di specie, la ### non ha posto in essere alcuna condotta caratterizzata da mala fede, intento vessatorio e speculativo. Al contrario, prima di promuovere il giudizio di primo grado la sig.ra ### ha tentato di trovare una soluzione conciliativa che ponesse fine alla controversia. Trascorsi ben sette mesi dall'incontro dell'ottobre 2017, senza che fosse trovata alcuna soluzione, la sig.ra ### aveva introdotto il giudizio di mediazione, non soltanto perché obbligatoria, ma anche in ragione del fatto che la sede conciliativa era certamente il luogo più adatto ove poter comporre le divergenze. ### proposito conciliativo, tuttavia, non veniva colto dall'odierna appellante che neppure per il successivo incontro presenziava davanti al mediatore, né tanto meno faceva pervenire la sua adesione. Tali circostanze sono state tutte ben colte ed

analizzate dal Tribunale di ### che ha evidenziato il contegno della convenuta, che attraverso il suo legale ha dapprima preteso un differimento dell'incontro prestabilito e successivamente ha ritenuto di non aderire ritenendola inutile.

Inoltre, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. risulta infondata in punto di diritto, non sussistendo nel caso specifico gli elementi richiesti dalla norma della mala fede o colpa grave, avendo legittimamente agito la ### a tutela di un proprio diritto riconosciuto dall'art. 896 c.c. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il carattere temerario della lite si identifica nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle eccezioni svolte, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, nonché nell'ignoranza colpevole in ordine a detta fondatezza. Nel caso di specie, la domanda di potatura era fondata su un diritto riconosciuto dalla legge e supportata dalle risultanze peritali che attestavano la sporgenza dei rami.

Il secondo motivo di appello deve pertanto essere respinto.

5.2. Il terzo motivo di appello è infondato. Il Tribunale di ### ha correttamente motivato la decisione di compensare integralmente le spese di lite, dedicando un'intera pagina della sentenza per spiegare le ragioni che hanno condotto a tale pronuncia.

Il primo giudice ha tenuto conto da un lato della reciproca soccombenza delle parti (accoglimento parziale delle domande attoree con rigetto della pretesa risarcitoria), dall'altro del contegno extraprocessuale delle stesse, valorizzando in particolare la mancata partecipazione della convenuta ### al procedimento di mediazione e il suo atteggiamento non collaborativo.

Da un'attenta lettura della sentenza emerge come il Giudice abbia posto, a sostegno della propria decisione, argomentazioni del tutto idonee a far conoscere il ragionamento seguito per la formazione del proprio convincimento, con ciò rendendo una motivazione esaustiva e coerente con l'accertamento effettuato. Il Tribunale ha correttamente applicato l'art. 92, comma 2 c.p.c., che consente la compensazione delle spese quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni, individuate nel caso di specie nel comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti.

Come chiarito dalla Cassazione Civile, ### I, con ordinanza n. 6105 del 7 marzo 2024, "ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino le stesse, o per la maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c."

Nel caso di specie, sussiste una situazione di soccombenza reciproca (accoglimento della domanda ex art. 896 c.c. e rigetto della domanda risarcitoria), e la motivazione del primo giudice, che ha fatto riferimento al comportamento extraprocessuale delle parti e alla mancata partecipazione al procedimento di mediazione, può considerarsi adeguata e conforme ai principi di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c., in quanto fondata su circostanze concrete e specifiche del caso.

Il terzo motivo di appello deve pertanto essere respinto.

5.3. Il quarto motivo di appello è parimenti infondato. Come correttamente evidenziato dall'appellata, la consulenza tecnica d'ufficio rappresenta non un mezzo di prova in senso proprio, ma un ausilio per il giudice ed è un atto necessario del processo che l'ausiliare pone in essere nell'interesse generale della giustizia e comune delle parti in virtù di un mandato neutrale.

Come chiarito dalla Cassazione Civile, ### I, con sentenza n. 11068 del 10 giugno 2020, "La consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio; le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la

compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso".

Sulla scorta di tali principi e tenuto conto dell'accoglimento parziale delle domande attoree e della reciproca soccombenza, il Tribunale di ### ha correttamente statuito in ordine al pagamento delle spese di ### ripartendole in misura proporzionale agli esiti del giudizio.

Il quarto motivo di appello deve pertanto essere respinto.

Per le ragioni esposte, l'appello proposto dalla sig.ra ### deve essere rigettato in tutti i suoi motivi. La sentenza del Tribunale di ### 243/2024 ha correttamente applicato i principi di diritto in materia di rapporti di vicinato, distinguendo tra il diritto alla potatura dei rami protendenti sul fondo altrui ex art. 896 c.c. e la diversa questione del risarcimento del danno, che presuppone la prova di un pregiudizio effettivo.

Non sussiste alcuna contraddittorietà tra il rigetto della domanda risarcitoria, ormai coperta da giudicato non essendo stata oggetto di appello da parte dell'appellata, e l'accoglimento della domanda di potatura ex art. 896 c.c., trattandosi di due fattispecie giuridiche distinte che presuppongono requisiti diversi. La prima richiede la prova del danno e del nesso causale, la seconda si fonda sulla mera circostanza oggettiva della protrusione dei rami sul fondo altrui.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante, quantificati i comensi in relazione al valore indeterminabile della controversia ma alla sua media complessita', e tenuto conto dei valori medi, esclusa la fase istruttoria.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa: rigetta l'appello proposto dalla sig.ra ### conferma integralmente la sentenza n. 243/2024 emessa dal Tribunale di ### in data 29 febbraio 2024; condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 8.500,00 per compensi oltre a spese forfettarie al 15% ed oltre accessori di legge; dà atto che ricorrono nei confronti di ### le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.

Firenze, camera di consiglio del 22.1.26 ### estensore ###
divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito
strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i
dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy
ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e
integrazioni.